REGOLAMENTO (CEE) N. 1488/74 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1974

che reca sospensione temporanea e parziale del dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) e modifica il regolamento (CEE) n. 655/74

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 655/74 [1] il Consiglio ha sospeso al livello del 5 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1974;

considerando che, nel quadro dei negoziati previsti dall'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio in corso a Ginevra, la Comunità, senza pregiudizio per le consolidazioni che saranno applicate a partire dal 1° gennaio 1975, si è impegnata a sospendere al livello del 4 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per il prodotto in questione non appena possibile e fino al 15 ottobre 1974; che occorre pertanto modificare il regolamento sopra citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 15 ottobre 1974, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) è sospeso al livello del 4 %.

2. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 655/74 e la tavola II allegata al regolamento suddetto sono modificati in conformità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. EPPLER

---

[1] GU n. L 79 del 25. 3. 1974, pag. 1.